



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

N. 02002890/15100-397

Roma, 15 maggio 2002

- AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- e, per conoscenza:**
- AL COMMISSARI DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA
- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO SEDE
- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
Dipartimento Funzione Pubblica ROMA
- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni  
Ufficio I ROMA
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
D.G.I.E.P.M. – UFFICIO III ROMA
- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D'ITALIA  
Via dei Prefetti, 46 ROMA

./.



# Ministero dell'Interno

## Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- 2 -

ALLA DEA – Demografici Associati - Presso  
Amministrazione Comunale - Viale Comaschi n. 1160

CASCINA (PISTOIA)

- ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI  
STATO CIVILE E ANAGRAFE - Via dei Mille, 35 E/F CASTEL SAN PIETRO TERME

- AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

S E D E

**CIRCOLARE M.I.D.C.S.D. n. 8 / 2002**

**OGGETTO:** D.P.R. 3.11.2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'Ordinamento dello stato civile. Cambiamento e modificazione del nome e del cognome delle persone adottate.

Con circolare M.I.A.C.E.L. n. 9 (2001) dell' 11 luglio 2001 sono stati forniti alcuni chiarimenti esplicativi delle disposizioni di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dello stato civile.

In particolare, è stato osservato che - per i cambiamenti dei nomi e dei cognomi di persone adottate - evidenti ragioni di riservatezza ed il rispetto delle norme vigenti in materia di adozioni (da ultimo le disposizioni contenute nella legge 28 marzo 2001, n. 129) suggeriscono un'interpretazione degli artt. 86 e 90 del suddetto Regolamento n. 396/2000 nel senso di limitare le forme di pubblicità, ordinariamente previste per tutte le procedure del tipo in esame (affissione del sunto dell'istanza per il cambiamento del nome e del cognome presso il Comune di residenza e presso il Comune di nascita dell'interessato), all'effettuazione - nelle fattispecie citate - di un unico adempimento consistente nell'affissione delle istanze all'albo pretorio del solo Comune di residenza.

Su detta questione, era stato, inoltre, preannunciato, nello stesso documento d'indirizzo, la richiesta di parere al Consiglio di Stato.

./.



# *Ministero dell'Interno*

**Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali**  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- 3 -

Ora l'Alto Consesso, con parere della Sezione Prima n. 977/2001 in data 14 novembre 2001, ha condiviso sostanzialmente la tesi interpretativa sostenuta da questo Ministero su tale problematica, riconoscendo la validità della soluzione prospettata e, quindi, la necessità di procedere - nei casi suindicati - alla pubblicazione nel solo Comune di residenza.

Su altra questione sottoposta al vaglio del Consiglio di Stato e concernente l'applicazione dell'art. 98, comma 2 del D.P.R. n. 396/2000, ai fini dell'esatta indicazione del cognome della persona interessata nel caso di trascrizione di atti di nascita relativi a cittadini nati all'estero in Paesi di cultura spagnola, lo stesso Organo Consultivo ha riservato l'espressione di un parere definitivo allo svolgimento di un supplemento d'istruttoria.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL per la tempestiva diffusione ai Comuni di quanto sopra comunicato.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Ciclosi)

AT/ag28-A